

COMUNE DI DOMODOSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

PRINCIPI E FINALITA'

TITOLO I VERDE PUBBLICO E PRIVATO IN AMBITO URBANO E FRAZIONALE.

- ARTICOLO 1 – ambito di applicazione.
- ARTICOLO 2 - definizioni
- ARTICOLO 3 – abbattimenti
- ARTICOLO 4 – potatura
- ARTICOLO 5 – capitozzatura
- ARTICOLO 6 - progettazione delle aree verdi e tutela delle alberature
- ARTICOLO 7 – criteri di tutela delle alberature e del verde nei cantieri edili
- ARTICOLO 8 – messa a dimora delle nuove alberature
- ARTICOLO 9 – distanze
- ARTICOLO 10 – norme per gli interventi edilizi
- ARTICOLO 11 – specie delle nuove alberature
- ARTICOLO 12 – verde per parcheggi
- ARTICOLO 13 – alberate stradali
- ARTICOLO 14 - difesa fitosanitaria

TITOLO II TUTELA DELLE ALBERATURE DI INTERESSE STORICO, BOTANICO E PAESAGGISTICO

- ARTICOLO 15 - individuazione degli alberi di pregio comunale
- ARTICOLO 16 - obblighi dei proprietari
- ARTICOLO 17 - interventi sugli alberi di pregio
- ARTICOLO 18 – salvaguardia delle aree verdi pubbliche
- ARTICOLO 19 - usi consentiti nelle aree verdi pubbliche
- ARTICOLO 20 - divieti nelle aree verdi pubbliche

TITOLO III TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

- ARTICOLO 21 - accesso degli animali domestici alle aree verdi pubbliche
- ARTICOLO 22 - circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche
- ARTICOLO 23 - attività soggette ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche
- ARTICOLO 24 - altri usi ed interventi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche
- ARTICOLO 25 - sfalcio terreni

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- ARTICOLO 26 - obblighi dei frontisti
- ARTICOLO 27 - fioriere o altri oggetti di arredo urbano
- ARTICOLO 28 – affidamento e attività di supporto delle aree verdi
- ARTICOLO 29 - valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

TITOLO V VIGILANZA , SANZIONI, INDENNIZZO

- ARTICOLO 30 - vigilanza
- ARTICOLO 31 – determinazione dell'importo delle sanzioni
- ARTICOLO 32 - sanzioni amministrative
- ARTICOLO 33 - sanzioni accessorie

ARTICOLO 34– fermo attività
ARTICOLO 35 - allontanamento

DISPOSIZIONI FINALI

ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO – SOMME DA PAGARE

TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO

BOZZA 11 AGOSTO 2016
TESTO DEFINITIVO 29 SETTEMBRE 2016
Correzioni del 07.11.16 (osservazioni LL.PP.)
Correzioni del 17.11.16 (osservazioni P.M.)
Correzioni del 07.12.16 (osservazioni P.M.)

CAPITOLO I

PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune di Domodossola, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.

TITOLO I – VERDE PUBBLICO E PRIVATO IN AMBITO URBANO E FRAZIONALE.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento detta disposizioni a tutela del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi in ambito urbano e frazionale del territorio comunale, edificate e non, in particolare:

- Parchi e giardini comunali
- Parchi, giardini storici e aree vincolate
- Verde di arredo urbano (viali ed alberature stradali, aiuole, fioriere, verde spartitraffico)
- Spazi verdi a corredo di servizi ed edifici pubblici (impianti sportivi, verde ospedaliero, pertinenze di edifici scolastici ecc.)
- Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco
- Spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde affidati in concessione ad associazioni, enti privati per il loro utilizzo sociale
- Aree private verdi incolte, ancorchè non edificate con destinazione a standards pubblico
- Giardini privati
- Aree verdi private di pertinenza di edifici posti anche all'esterno dei nuclei urbani
- Orti urbani pubblici e privati
- Fasce di rispetto
- Aree incolte marginali, rogge, sentieri siepi e filari campestri.

Sono esclusi dal presente Regolamento:

- le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico;
- le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno;
- le attività florovivaistiche
- le aree agricole
- le aree boscate in quanto disciplinate da specifica normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1. **Abbattimento:** qualunque attività, od azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
2. **Area di pertinenza delle alberature:** superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra.
3. **Capitozzatura** intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero con tagli superiori a 8 cm. di diametro per gli *alberi a foglia caduca* e a 4 cm. di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. La *capitozzatura* è sempre da considerarsi dannosa per la salute dell'albero, lesiva dell'equilibrio fisiologico e delle sue prerogative ornamentali. Non deve essere praticata se non in particolari circostanze
4. **Incamiciatura del tronco:** procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno apposte.

5. **Intervento fitosanitario:** ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le *fitopatie* e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale
6. **Potatura:** Intervento sostanzialmente differente dalla *capitozzatura*, eseguito con l'obiettivo principale di contenere la chioma e/o eliminare le parti secche e 7
7. **Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando quanto possibile il rilascio di monconi di ramo.
8. **Siepi interpoderali:** siepi che delimitano il confine fra aree private.

ARTICOLO 3 – ABBATTIMENTI

1. L'*abbattimento* delle alberature private è consentito in caso di:
 - a. morte della pianta;
 - b. grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
 - c. pericolo per l'incolumità delle persone o danni alle cose, dimostrati con un'analisi fitostatica degli alberi, eseguita da professionisti
 - d. ai fini dell'*abbattimento*, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'*abbattimento* medesimo.
2. L'*abbattimento* s'intenderà tacitamente autorizzato decorso il termine massimo di 30 giorni dalla completa presentazione dell'istanza.
3. Rimane salva la possibilità di rilasciare un provvedimento espresso con particolari prescrizioni per l'intervento entro comunque il medesimo termine di 30 giorni.
4. Nel caso in cui sia necessaria per intervenire sulla pianta e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile, entro lo stesso termine di 30 giorni dovrà essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico previo versamento del relativo canone di concessione. Se l'intervento comporta la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
5. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere all'*abbattimento* dell'albero, dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale. In questo caso il proprietario o l'avente titolo devono trasmettere all'ufficio preposto, entro il termine massimo di quindici giorni, prove documentali ed anche fotografiche dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo.
6. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione relativa all'*abbattimento* di cui al precedente comma dovrà essere richiesta l'autorizzazione in sanatoria per l'avvenuta occupazione del suolo pubblico e versato il relativo canone di concessione.
7. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio.
8. Nel caso in cui si sia verificato lo schianto o la caduta di piante a seguito di eventi meteorologici, queste potranno essere rimosse previa comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte del proprietario.
9. Nel caso di piante morte in piedi, l'abbattimento e la rimozione delle stesse potrà avvenire soltanto a seguito della trasmissione di opportuna ed esaustiva documentazione all'Amministrazione Comunale.
10. Nel caso di piante morte o abbattute a causa di problemi fitosanitari, si deve provvedere anche alla rimozione del ceppo per contenere il rischio di diffusione della patologia.
11. Tutti i residui vegetali prodotti a seguito dell'abbattimento delle piante e della rimozione delle ceppaie dovranno essere adeguatamente smaltiti in discariche autorizzate, tenuto conto del rispetto della normativa fitosanitaria relativa alle singole patologie.

ARTICOLO 4 – POTATURA.

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potatura.
La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà e solamente per i seguenti casi:
 - interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto sviluppo dell'albero;
 - interventi di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;

- riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza e d'instabilità della pianta;
 - mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;
 - conservazione di alberature coltivate nella forma “a testa di salice” (es. filare di gelsi, tigli);
 - per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, con forme obbligate (es. ars topiaria).
2. Gli interventi potranno essere effettuati:
- per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente novembre – marzo);
 - per le specie sempreverdi in qualsiasi momento, purché non in presenza di temperature elevate o con terreno gelato, dato quest'ultimo che vale per tutti i vegetali legnosi.
 - Interventi sulle branche morte tutto l'anno.
3. La *potatura* per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta.
- In particolare:
1. l'accorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;
 2. i tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
 3. nel caso eccezionale in cui debba essere tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il *collare del ramo* ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
 4. deve essere eseguita nei periodi dell'anno più adatti per le singole specie; dalla completa caduta delle foglie fino alla ripresa vegetativa per le caducifoglie, in qualsiasi momento per i sempreverdi purché non in presenza di temperature elevate o con terreno gelato, dato quest'ultimo che vale per tutti i vegetali legnosi; devono comunque essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo di caduta delle foglie;
 5. l'intervento di *potatura* non è soggetto ad autorizzazione, tuttavia, in caso d'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetta alla specifica sanzione prevista.

ARTICOLO 5 – CAPITOZZATURA.

1. Gli interventi di *capitozzatura* sono sempre vietati, salvo in caso di:
 - instabilità della pianta, dimostrata con *analisi fitostatica* eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati, per la cui sicurezza sia necessario un alleggerimento della chioma;
 - necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma “a testa di salice” ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di *capitozzatura*, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, etc.);
 - necessità di contenimento della chioma dovuta all'interferenza delle ramificazioni dell'albero con linee e impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, filoviarie, etc.).
2. Per gli interventi di *capitozzatura*, il proprietario o l'avente titolo devono presentare una comunicazione all'Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni prima dell'intervento. Decorso tale termine l'intervento s'intenderà tacitamente assentito.
3. Rimane salva la possibilità di emettere un provvedimento espresso con particolari prescrizioni per l'intervento entro comunque il medesimo termine di 15 giorni.
4. Entro lo stesso termine di 15 giorni, nel caso in cui sia necessaria per intervenire sulla pianta e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile, dovrà essere acquisita l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico previo versamento del relativo canone di concessione.
5. La *capitozzatura* dell'albero, non consentita con comunicazione scritta dell'ufficio preposto, si considera come *abbattimento* senza autorizzazione e come tale è soggetta alla specifica sanzione.

ARTICOLO 6 – PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI E TUTELA DELLE ALBERATURE

1. Tutti gli interventi edilizi che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati nel pieno rispetto dei principi di cui in premessa, in particolare con l'obiettivo di conservare e incrementare il verde e le alberature esistenti.
2. Tutti i progetti di nuove costruzioni pubbliche e private possono prevedere aree verdi.

3. Tali progetti, le consistenti modificazioni e/o sistemazioni delle aree esterne di fabbricati pubblici e dei giardini o parchi pubblici esistenti, gli interventi di edilizia pubblica inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, la sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali, dovranno tutti essere corredati da una progettualità di sistemazione del verde, redatta da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente regolamento, che sarà valutata nell'ambito delle specifiche procedure tecnico-amministrative.
4. Tale progetto di sistemazione del verde deve prevedere:
 - studi e indagini sullo stato di fatto (inserimento nel contesto, descrizione dello stato con planimetria e documentazione fotografica);
 - relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, descrizione dettagliata delle caratteristiche degli elementi scelti, degli aspetti tecnico-agronomici e inserimento paesaggistico-ambientale;
 - elaborato di progetto con riportate la disposizione delle alberature o gruppi, i percorsi pedonali e ciclabili, gli impianti d'irrigazione, illuminazione, arredo, utenze aeree e sotterranee attigue, ecc.
 - programma di manutenzione del verde esistente e di nuovo impianto.
4. Per gli interventi che prevedono la modifica consistente di un'area verde esistente, l'Ufficio preposto dovrà esprimere un parere vincolante, nell'ambito della procedura relativa all'intervento edilizio.
5. Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento, è consentito prevederne il trapianto. Quando il trapianto non sia tecnicamente realizzabile e ciò risulti da apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario, potrà esserne previsto l'*abbattimento* purché le dimensioni del tronco non siano superiori a 180 cm. di circonferenza.
6. Nelle aree assoggettate a SUE e a Permesso di Costruire Convenzionato, sono tutelati anche i *filari di alberi campestri, macchie miste spontanee e siepi interpoderali*.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI

1. Tutte le attività di cantiere che siano in prossimità di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:
 - delimitare un'*area di rispetto* dell'albero di un raggio pari a 5 volte il diametro del suo tronco con idonea recinzione di protezione;
 - quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'*area di rispetto*, predisporre l'*incamiciatura del tronco* delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm. 2 e dell'altezza minima di m. 2,50 appoggiate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro, evitando in maniera assoluta il fissaggio diretto sul tronco;
 - eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici di diametro superiore a cm. 8;
 - non transitare con mezzi pesanti entro l'*area di rispetto* dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm. 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
2. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco, misurato ad 1.30 metri d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano
 - non danneggiare o amputare le radici di diametro superiore a cm. 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
 - in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm. 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio che consentano l'esecuzione di tagli netti senza slabbrature, evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.
3. In occasione della dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori deve presentare una certificazione sottoscritta da un dottore agronomo o da un perito agrario, attestante il rispetto delle prescrizioni del presente articolo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio sulla stabilità e sulla sicurezza delle alberature.
4. In tutte le aree verdi, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di portanza del suolo.

5. In tutte le aree verdi è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura, quali materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi e altro, come previsto e sanzionato dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 – MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE

1. L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm. di circonferenza del tronco misurata ad un metro e trenta di altezza;
 - deve essere realizzato un sistema di sostegno con tre pali tutori della lunghezza di 2.5 m., con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale non rigido all'altezza di 1,70 m. e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
 - deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire eventuali lesioni di qualunque origine;
 - deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua sufficienteⁱ.

ARTICOLO 9 – DISTANZE

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:
Alberi di prima grandezza: (*Qercus*, *Tilia*, *Fraxinus* etc.)
 - Distanza dagli edifici: 10 metri
 - Distanza tra le piante: 8 metriAlberi di seconda grandezza: (*Acer*, *Carpinus* etc.)
 - Distanza dagli edifici: 6 metri
 - Distanza tra le piante: 5 metriAlberi di terza grandezza (*Prunus*, *Malus* etc.)
 - Distanza dagli edifici: 5 metri
 - Distanza tra le piante: 4 metri
2. Per le distanze dai confini trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 892 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 10 – NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1. In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti, dovrà essere possibilmente prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani e agricoli) produttivi e per servizi nel rispetto delle disposizioni fissate dal P.R.G.C. e dal presente regolamento.
2. Per gli interventi di cui al punto precedente, si rimanda all'art.6.

ARTICOLO 11 – SPECIE DELLE NUOVE ALBERATURE

1. In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i nuovi impianti sono quelle di seguito elencate. Alcune delle specie di seguito elencate sono dotate di una buona capacità di captazione delle polveri e di una ridotta emissione di VOC biogeniche (composti organici volatici precursori dell'ozono) e sono pertanto da privilegiare nei nuovi impianti arborei ai fini di migliorare la funzione di biocompensazione della vegetazione urbana. Nell'elenco seguente le suddette specie sono contrassegnate da un asterisco.

Le specie indicate fra parentesi sono invece da utilizzare con cautela, per le emergenti difficoltà di adattamento all'ambiente urbano e per motivi di resistenza alle malattie e agli agenti atmosferici:

a) Specie arboree di 1° grandezza (altezza della chioma a maturità: > 16 metri):

- *Acer pseudoplatanus* e sue varietà
- *Acer platanooides* e sue varietà *
- *Aesculus hippocastanum*
- *Aesculus x carnea*
- *Celtis australis*
- (*Fagus sylvatica* "Purpurea")
- *Fraxinus excelsior* e sue varietà*

- *Fraxinus oxycarpa* e sue varietà*
- *Ginkgo biloba* – solo maschi
- *Juglans nigra*
- *Juglans regia*
- *Liquidambar styraciflua*
- *Liriodendron tulipifera*
- *Morus alba*
- *Morus nigra* e sue varietà
- (*Platanus hybrida*)
- *Pterocarya fraxinifolia*
- *Quercus robur*
- *Quercus pubescens*
- *Quercus petraea*
- (*Salix babilonica*) – solo in zone umide o con falda superficiale
- *Sorbus domestica*
- *Sorbus torminalis*
- *Tilia platiphylllos* e sue varietà*
- *Tilia cordata* e sue varietà*
- *Tilia x europea* e sue varietà*
- *Tilia tomentosa*. e sue varietà*
- *Tilia hybrida* “Argentea”*
- b) Specie arboree di 2° grandezza (altezza della chioma a maturità: 10/16 m.)
 - *Acer campestre**
 - *Acer saccharinum* – solo con disponibilità di grande spazio
 - *Acer saccharum*– solo con disponibilità di grande spazio
 - (*Alnus glutinosa*) – in zona umida, lungo corsi d’acqua o in presenza di falda superficiale
 - (*Alnus incana*) – in zona umida, lungo corsi d’acqua o in presenza di falda superficiale
 - (*Betula pendula*)
 - *Catalpa bignonioides* e sue varietà
 - *Carpinus betulus* e sue varietà
 - *Fraxinus ornus* e sue varietà
 - *Koelreuteria paniuculata*
 - *Ostrya carpinifolia*
 - *Paulwonia imperialis*
 - (*Pyrus calleriana* “Chanticleer”)
 - (*Robinia da fiore*)
 - *Sophora japonica* e sue varietà
- c) Specie arboree di 3° grandezza (altezza della chioma a maturità: <10 metri)
 - *Abelia grandiflora*
 - *Acer platanoides* “Globosum”
 - *Amelanchier ovalis*
 - *Catalpa bignonioides* “Bungei”
 - *Cercis siliquastrum*
 - *Cydonia oblunga*
 - *Lagerstroemia indica*
 - Magnolie a foglia caduca
 - *Malus spp.* e sue varietà*
 - *Parrotia persica*
 - (*Prunus cerasifera* “Pissardii”)
 - *Prunus spp.* e sue varietà
 - *Pyrus spp.* e sue varietà
 - *Sophora japonica* “Pendula”

d) Specie arboree sempreverdi

- (*Chamaecyparis spp.*)
- (*Cupressus sempervirens*)
- *Magnolia grandiflora*
- *Taxus baccata*

2. Per il difficile inserimento nel contesto paesaggistico, per la scarsa adattabilità e suscettibilità alle malattie, le seguenti specie arboree non sono idonee nel territorio comunale:

- *Abies spp*
- *Acer negundo*
- *Acer rubrum*
- *Ailanthus altissima*
- *Crataegus spp.* (cfr. Determ. Resp. Servizio Fitosanitario Regionale 29 novembre 2007, n.15904)
- *Fagus sylvatica* (escluse varietà consigliate)
- *Castanea sativa*
- *Cedrus spp.*
- *Cupressus spp.* (escluse varietà consigliate)
- *Larix spp.*
- *Picea spp*
- *Pinus spp.*
- *Populus alba* (escluse varietà sterili consigliate)
- *Populus nigra* (escluse varietà sterili consigliate)
- *Populus x euroamericana*
- *Quercus rubra*
- *Quercus palustris*

ARTICOLO 12 – VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, è utile la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30%.

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

classe di grandezza	superficie libera	raggio minimo
altezza $\geq$ 16 m	mq 8	R m 1,6
altezza $\geq$ 10 m	mq 3,5	R m 1,0
altezza < 10 m	mq 2	R m 0,80

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile almeno per la superficie libera sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento degli automezzi in sosta; la superficie libera delle piante e il fusto dovranno essere protette dal calpestio e dagli urti.

La superficie non destinata a parcheggio dovrà essere adeguatamente inerbita ed eventualmente piantumata con arbusti ed erbacce perenni.

ARTICOLO 13 – ALBERATE SRADALI

Per verde della viabilità pubblica s'intende ogni corredo vegetale tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale sulle pertinenze dell'asse stradale interessato.

Per le nuove realizzazioni, in funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile nel rispetto della distanza minima dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti:

largh. Marciapiede	alberature
fino a m 2,5	nessuna alberatura solo arbusti
fino a m 3,0	H <10 m
fino a m 4,0	H <16 m
> m 4,0	H >16 m

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

classe di grandezza	superficie libera	raggio minimo
altezza $\geq$ 16 m	mq 8	R m 1,6
altezza $\geq$ 10 m	mq 3,5	R m 1,0
altezza < 10 m	mq 2	R m 0,80

ARTICOLO 14 - DIFESA FITOSANITARIA

Prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - la scelta di specie adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - la salvaguardia delle aree di rispetto di cui al precedente articolo 13 e la protezione delle stesse da calpestio.
4. Il proprietario dell'alberatura deve creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e per renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Salvaguardia Fitosanitaria

1. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari come l'*abbattimento* delle piante affette da *fitopatie* o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
2. In caso di manifestazioni patologiche per le quali sia prevista dalla normativa vigente la lotta obbligatoria, i proprietari sono tenuti ad intervenire conseguentemente secondo le specifiche norme.
3. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la *lotta a calendari* e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

TITOLO II - TUTELA DELLE ALBERATURE DI INTERESSE STORICO, BOTANICO E PAESAGGISTICO

ARTICOLO 15 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale, previo atto deliberativo di attivazione, individua gli alberi di pregio comunale (pubblici e privati), attraverso un censimento del verde esistente eseguito sulla base dei criteri indicati al successivo comma 2, notificando lo stato di alberatura di pregio ai proprietari. Il censimento viene di norma aggiornato ogni cinque anni. Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del successivo comma.
2. In particolare, sono considerati alberi di pregio comunale le alberature (ivi compresi i *filari di alberi campestri*), che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. circonferenza del tronco misurata a 1.30 metri di altezza superiore a 2,50 metri;

- b. importanza storico, sociale, culturale e d'identità della comunità locale, anche come riferimento tradizionale o come potenziale riferimento tradizionale per la città;
- c. età di almeno 60 anni;
- d. appartenenza a monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
- e. rarità della specie, in relazione al contesto ambientale in cui normalmente le piante si sviluppano oppure in relazione alla varietà botanica cui la pianta appartiene.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
2. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari, imputando le relative spese al privato proprietario.

ARTICOLO 17 - INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO

1. Gli interventi di *abbattimento* sugli alberi di pregio comunale possono essere consentiti nei casi indicati ai precedenti articoli, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario che attesti la necessità dell'intervento.
2. Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall' *Ufficio preposto*, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, presentata dal proprietario o dall'avente titolo. Entro lo stesso termine di 30 giorni, nel caso sia necessaria, verrà assentita espressamente, anche l'occupazione di suolo pubblico.
3. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
4. In ragione della particolarità dell'alberatura e dell'intervento richiesto, l'*Ufficio preposto* potrà chiedere che siano prodotte ulteriori relazioni specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare e delle loro motivazioni.
5. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione di cui al comma 2 comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione delle specifiche sanzioni previste.
6. Un'alberatura di pregio comunale non può comunque essere abbattuta o capitozzata per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinaria. Se l'abbattimento risulta essere l'unica soluzione praticabile per attuare l'intervento stesso, questo dovrà essere preventivamente ed attentamente valutato con apposita perizia di un dottore agronomo o perito agrario abilitati.
In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere all'*abbattimento* dell'albero, dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale, presentando prove documentali ed anche fotografiche dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo.
7. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, questa dovrà essere comunicata alla Polizia Municipale contestualmente alla comunicazione relativa all'*abbattimento* di cui al precedente comma e richiesta l'autorizzazione in sanatoria per l'avvenuta occupazione del suolo pubblico con versamento del relativo canone di concessione.
8. Per l'abbattimento e la rimozione di piante di pregio valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 3.
9. Gli interventi di *potatura* dovranno essere realizzati nei casi e nei modi previsti di cui all'art. 4. In caso di inosservanza di tali prescrizioni sono previste specifiche sanzioni.

TITOLO III - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 18 – SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza.

2. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
3. La gestione degli spazi verdi ed il controllo sull'uso degli stessi è affidato all'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.
4. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
5. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

ARTICOLO 19- USI CONSENTITI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Tutte le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago ed alle attività ricreative. Pertanto le attività consentite, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sono:
 - svago e riposo;
 - mobilità pedonale;
 - mobilità ciclabile, limitatamente nei percorsi ad essa destinati;
 - attività fisica e sportiva;
 - accesso regolamentato per gli animali da affezione;
2. Sono comunque vietate tutte le attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.

ARTICOLO 20 - DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Fatto salvo quanto previsto da norme penali, in tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare si ribadiscono i divieti di altre normative. E' vietato:
 - a. ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
 - b. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
 - c. provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - d. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
 - e. distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
 - f. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
 - g. abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - h. introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
 - i. impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
 - j. effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
 - k. depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
 - l. rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
 - m. effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
 - n. affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti, e luminarie, alle alberature e agli arbusti;
 - o. compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
 - p. campeggiare e pernottare;
 - q. accendere fuochi;
 - r. utilizzare le panchine come giaciglio e salire in piedi su di esse;
 - s. calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
 - t. soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti.
 - u. inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;

- v. sostare per pic-nic salvo nelle aree appositamente attrezzate individuate con apposita segnaletica nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate;
 - w. svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
 - x. circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
 - y. scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - z. permettere il pascolo non autorizzato di animali;
 - aa. sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, cibo o altro.
2. Sono comunque vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

ARTICOLO 21 - ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE VERDI PUBBLICHE

Per la tutela di particolari aree verdi, per l'accesso di animali domestici alle aree verdi pubbliche trovano applicazione le norme contenute nel Regolamento per la tutela e benessere degli animali.

ARTICOLO 22 - USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI

Le aree destinate all'attività motoria dei cani liberi dal guinzaglio, sono indicate da apposita segnaletica. All'interno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

1. essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
2. asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
3. non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti;
4. impedire sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
5. non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.

ARTICOLO 23 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. All'interno delle aree verdi pubbliche possono essere autorizzate dalle strutture competenti per materia, previo parere vincolante dell'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano le seguenti attività:
 - a. manifestazioni e/o spettacoli;
 - b. attività ambulanti e/o di animazione;
 - c. installazione di strutture fisse o mobili;
 - d. attività di scavo o di cantiere.
2. Il parere può contenere prescrizioni che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.
3. Per consentire l'espressione del parere di cui al comma 1, nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione per una delle attività sopra elencate, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione; il numero degli spettatori, la necessità di utilizzare seggiole, la necessità di utilizzare automezzi).
4. A seconda del tipo di attività richiesta, e comunque ove sia presente un rischio di danneggiamento dell'area verde, l'Ufficio preposto, nel proprio parere, potrà chiedere che il rilascio dell'autorizzazione venga subordinato alla prestazione di una idonea cauzione, a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere stesso.
5. L'importo della cauzione sarà stabilito dall'ufficio preposto tenendo conto delle presunte spese di ripristino e/o riparazione, stimate in base ai valori di mercato.
6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare gli spazi conformemente allo stato antecedente.
7. Il parere di cui al comma 1 è necessario anche per la realizzazione di chioschi e dehors. In ogni caso, i chioschi ed i dehors non possono essere posti entro l'area di rispetto degli alberi esistenti.

ARTICOLO 24 - ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:
 - a. la messa a dimora di piante;
 - b. la posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
 - c. ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Per consentire il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel termine massimo di 30 giorni, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione).

ARTICOLO 25 - SFALCIO TERRENI

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti gli abitati, gli edifici e nei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata o in fermo agronomico, di mantenerli puliti e sfalcati, per una distanza tale da non arrecare danno o interferenza a cose e persone.
2. I soggetti di cui al punto 1 sono altresì obbligati agli interventi di contenimento riguardante le specie allergeniche, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale (es, ambrosia artemisiifolia)
3. Nel centro abitato, nei terreni con destinazione del P.R.G.C. a standards pubblico o viabilità pubblica adibite a verde, non sono ammessi usi diversi da quelli di destinazione e devono essere mantenuti a prato con alcune alberature ornamentali. Non è ammesso qualsiasi tipo di coltivazione.
4. La sanzione per la violazione della disposizione di cui ai precedenti commi comporta altresì l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di pulizia e sfalcatura, entro 20 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, recuperando coattivamente le somme anticipate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

1. I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
 - a. taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b. contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
 - c. contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
 - d. pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.
 - e. durante le attività su area pubblica devono essere garantiti la pubblica incolumità e il passaggio dei pedoni in sicurezza;
 - f. le potature devono garantire inoltre la sicurezza sulle reti impiantistiche, la visibilità della segnaletica stradale e l'efficacia dell'illuminazione pubblica.
2. Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m. 5,50 se sporgono sopra le corsie di marcia. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione, elettriche e telefoniche o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada, o qualora il Codice non lo preveda, da sanzione specifica.
5. I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione le aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.

ARTICOLO 27 - FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.
2. Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano o ripristinati al loro uso originario quando:
 - a. non contengano più verde all'interno;
 - b. contengano rifiuti;
 - c. il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.
3. L'Amministrazione Comunale, al fine di uniformare la tipologia di arredo urbano esposto sulla pubblica via, provvede ad individuare modelli e tipologie di arredi urbani
4. L'Amministrazione Comunale può altresì consentire a soggetti privati interventi di sistemazione e manutenzione di fioriere, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore, purché tali interventi siano concordati e risultino omogenei con le scelte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 28 – AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico, comprese quelle nelle rotatorie veicolari, e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità ed esperienza, la manutenzione delle stesse e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare ai proprietari, in forma associata, le stesse a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può altresì consentire a soggetti privati, forme di supporto consistenti in interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore (dimensioni max cm. 50 x 50).
4. L'affidamento e le attività di supporto sono regolate da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale.
5. In ogni caso l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'affidamento e delle attività di supporto, vigilerà affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel presente regolamento. Nel caso in cui l'affidatario dimostrasse incapacità o negligenza nell'attività di gestione e di manutenzione dell'area ad esso affidata, oltre alla relativa sanzione amministrativa, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere dalla convenzione precedentemente stipulata.

ARTICOLO 29 - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE ALBERATURE

Quando richiesta, la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature deve essere eseguita da professionista abilitato¹ alla valutazione della stabilità degli alberi. Detta valutazione deve essere eseguita con criterio scientifico e con l'ausilio d'idonea strumentazione, secondo il protocollo ufficialmente approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura.

In particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dall'esaminatore, che deve contenere:

- la descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative messe in atto;
- la scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati ed i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero;

- i referti strumentali;
- l'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "*pericolosità estrema*" potranno essere abbattute. In tutti gli altri casi dovranno essere indicati con note tecnico-operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Gli interventi proposti dovranno essere documentati e motivati da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura;
- la definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.

TITOLO V - VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

ARTICOLO 30 - VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Municipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia.

ARTICOLO 31 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.

ARTICOLO 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuate quattro classi di gravità progressiva a seconda della gravità della violazione commessa.
3. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per ognuna delle quattro classi è indicata nella tabella denominata "TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO – SOMME DA PAGARE".
4. La tabella denominata "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" riporta, in base alla classe di gravità della violazione commessa, l'importo previsto dalla "TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO – SOMME DA PAGARE".
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e risulti fondato l'accertamento anche a seguito dell'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'autorità competente emette ordinanza ingiunzione indicando anche le eventuali sanzioni accessorie.
7. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

ARTICOLO 33 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previste, si applicano le seguenti sanzioni accessorie, indicate nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO".
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in :
 - a. obbligo di sospendere o cessare un'attività;
 - b. obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - d. obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
 - e. revoca dell'autorizzazione o della convenzione;
3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione.
4. L'Autorità preposta provvede con ordinanza ingiunzione all'applicazioni delle sanzioni accessorie e al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il Dirigente preposto emette ordinanza per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine

entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette ordinanza per il pagamento delle spese sostenute.

5. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore informa l'Autorità amministrativa competente che, tramite opportuna ordinanza, disporrà l'immediata rimozione del pericolo con l'addebito delle spese sostenute in danno ai soggetti obbligati.

ARTICOLO 34 – FERMO ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 30 comma 1 possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici tecnici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:
 - a. quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi;
 - b. ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l'eventuale presenza di una violazione amministrativa e l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti;
 - c. nei casi di cui alle lettere a) e b), su disposizione del Dirigente/Responsabile degli uffici tecnici competenti.
2. Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine del fermo e l'ufficio competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche.
3. Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all'ufficio competente.

ARTICOLO 35 - ALLONTANAMENTO

Nei casi di pericolo imminente per persone, cose o animali, i responsabili degli interventi devono procedere al loro allontanamento e segnalazione del pericolo con gli opportuni accorgimenti.

DISPOSIZIONI FINALI

ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO – SOMME DA PAGARE

Per la violazione al presente regolamento si applica quanto previsto della “TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO –SOMME DA PAGARE” per la classe di gravità sotto indicata, con le prescrizioni e gli obblighi indicati.

TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO - SOMME DA PAGARE (espressi in euro)

Classe di gravità progressiva	Minimo	Massimo	Pagamento in misura ridotta L. 689/81 smi art. 16 -1 c Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione
CLASSE A	€ 50,00	€ 210,00	€ 70,00
CLASSE B	80,00	300,00	100,00
CLASSE C	100,00	390,00	130,00
CLASSE D	150,00	480,00	160,00

TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO

Classe A

1. Mancata conservazione della documentazione relativa alla sussistenza di pericolo imminente (art. 3, c. 5);
2. Mancata comunicazione di cui all'art. 3, c. 8 e 9 (schianti meteorologici e piante morte in piedi);
3. Violazioni di cui all'art. 8, c. 1, 1°, 2°, 3° e 4° trattino, con l'obbligo di adempiere a quanto prescritto;
4. Mancato rispetto delle distanze dagli edifici e tra le piante (art. 9, c. 1), per ogni singolo esemplare nel caso di alberi isolati, per ogni 10 ml nel caso di siepi vive, con obbligo di ripristino delle distanze;
5. Mancato rispetto delle distanze dal confine di proprietà (art. 9, c. 2), per ogni singolo esemplare nel caso di alberi isolati, per ogni 10 ml nel caso di siepi vive, con obbligo di ripristino delle distanze;
6. Accesso alle aree verdi con mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale o negli orari non consentiti (art. 18, c. 4 e c. 5);
7. Attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi (art. 19, c. 5);
8. Divieti nelle aree verdi pubbliche, se non sanzionati da specifica normativa di settore (art. 20);
9. Divieti nelle aree verdi pubbliche riservate ai cani (art. 22).

Classe B

1. Abbattimento di alberi senza presentazione della relativa istanza ossia senza autorizzazione (art. 3, c. 1, lett. d) per ogni singolo esemplare;
2. Abbattimento di alberi a seguito di diniego per l'abbattimento o per manca presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta (art. 3, c. 2) per ogni singolo esemplare;
3. Mancata richiesta di autorizzazione in sanatoria e a versamento del relativo canone (art. 3 cc. 4 e 5, art. 5, c. 4);
4. Inosservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo (art. 3, c. 3);
5. Abbattimento di alberi senza comunicazione preventiva di cui all'art. 1, c. d) per ogni singolo esemplare;
6. Abbattimento di alberi nel periodo compreso tra marzo e luglio (art. 3, c. 7) per ogni singolo esemplare;
7. Mancata rimozione dei residui vegetali a seguito dell'abbattimento (art. 3, c. 11);
8. Capitozzatura eseguita in assenza di autorizzazione o in difformità di quanto previsto dall'art. 5 per ogni singolo esemplare;
9. Estirpazione di macchie miste spontanee, per ogni 10 mq di superficie, e di siepi interpoderali, per ogni 10 ml di lunghezza, (art. 6, c. 5);
10. Violazioni relative alla tutela delle alberature e del verde nei cantieri edili, per ogni singolo esemplare (art. 7, c. 1 e c. 2);
11. Violazione relativa alla mancata annaffiatura post-impianto, atta a garantire il perfetto attecchimento della pianta, con l'obbligo di sostituzione della stessa fino al suo perfetto attecchimento (art. 8, c. 1, 5° trattino);
12. Violazioni sulla difesa fitosanitaria, in tema di prevenzione, per ogni singolo esemplare (art. 14, c. 4 e c. 5);
13. Violazioni relative agli obblighi dei frontisti, se non espressamente previsto dall'art. 29 del Codice della Strada (art. 26);
14. Violazioni relative agli obblighi della collocazione e manutenzione di fioriere ed altri oggetti di arredo urbano (art. 27).

Classe C

1. Manca rimozione del ceppo nel caso di piante morte a seguito di patologie (art. 3, c. 10);
2. Errati interventi di potatura o potature eseguite in periodi non adatti (art. 4, c. 2 e c. 3);
3. Mancata presentazione della certificazione sulla sicurezza delle alberature (art. 7, c. 4);
4. Transitò di automezzi e di macchine operatrici in condizioni di suolo non portante, per ogni 10 mq di superficie danneggiata (art. 7, c. 5);
5. Violazioni sulla difesa fitosanitaria, in tema di salvaguardia fitosanitaria, per ogni singolo esemplare nel caso di abbattimenti imposti con ordinanza o nei casi più generalizzati (art. 14 – salvaguardia fitosanitaria);
6. Violazioni in merito agli obblighi dei proprietari di alberi di pregio (art. 16, c. 1);
7. Violazioni relative alle attività soggette ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche (art. 23);

8. Violazioni relative ad altri usi ed interventi soggetti ad autorizzazione, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (art. 24);
9. Violazioni relative allo sfalcio dei terreni, con l'obbligo di effettuare i lavori di pulizia e di sfalcatura (art. 25 c.1);
10. Violazioni relative all'affidamento ed alle attività di supporto delle aree verdi (art. 28).

Classe D

1. Abbattimento di alberi costituenti filari di alberi campestri, per ogni esemplare (art. 6, c. 5);
2. Violazioni relative agli alberi di pregio, per ogni singolo esemplare o nei casi più generalizzati (art. 17).
3. Violazioni nel centro abitato, nei terreni con destinazione del P.R.G.C. a standards pubblico o viabilità pubblica adibite a verde, di usi diversi da quelli di destinazione (art. 25 c.3)

Ove non specificatamente previsto dalla presente tabella, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione di cui alla classe A.
